

ECOLABEL, ECO DESIGN E NORMATIVA SULL'EFFICIENZA ENERGETICA

Faccio seguito a un mio precedente articolo riportato su un numero di Market Place dell'ormai lontano 2014, per pubblicarne un altro contenente un quadro aggiornato della normativa sull'efficienza energetica degli elettrodomestici/ dell'elettronica di consumo. È importante per tutti, sia per i consumatori sia per i produttori, importatori, distributori, dettaglianti e, in genere, per gli operatori del settore, conoscere i profili essenziali di questa normativa europea, poiché permette ai consumatori di acquistare i prodotti meno "energivori" e ai fornitori, oltre che di produrre e commercializzare prodotti più rispettosi per le risorse naturali e per l'economia, di adeguarsi ai requisiti di Ecodesign e di Ecolabel assai stringenti, stabiliti a livello UE e sanzionati a livello nazionale.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC.

Ecolabel ed Ecodesign
Cominciamo col precisare che la normativa europea si preoccupa di stabilire sia il **COME** i prodotti devono essere **PROGETTATI** e **FABBRICATI** per ridurre il consumo energetico (si parla in tal caso di "Ecodesign" o di "ERP" - Energy Related Products, la cui fonte principale è la [Direttiva 2009/125/CE](#) del 21.10.2009 e i correlativi Regolamenti delegati di attuazione), sia il **COME** i prodotti devono **ESSERE PRESENTATI** ai **CONSUMATORI** al fine di incentivare l'acquisto (e conseguentemente la messa in commercio) di prodotti energeticamente virtuosi (si parla in tal caso di "Ecolabel", la cui fonte principale è oggi il [Regolamento 2017/1369/UE](#) del 4.07.2017, entrato in vigore il 1° agosto del medesimo anno, e correlativi "atti esecutivi" di attuazione.

Quali sono i prodotti soggetti alle normative Ecolabel ed Ecodesign?

Originariamente, la normativa in esame si occupava solo dei prodotti che, dopo l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio, dipendono per funzionare da un input di energia (intesa sia come energia elettrica sia

come energia derivante da combustibili fossili o da fonti rinnovabili, quali ad esempio quella fotovoltaica o quella eolica); successivamente, la normativa si è evoluta e copre oggi qualsiasi prodotto – **purché oggetto, beninteso, di specifici regolamenti UE** - che, indipendentemente dal fatto di utilizzare l'energia, **abbia comunque un impatto sul consumo energetico**, come ad esempio un infisso di una finestra o il soffione di una doccia. Ciò si traduce nel progressivo ampliamento dell'elenco dei prodotti coperti che, oltre a riguardare via via nuovi apparecchi elettronici, si estende, mano a mano che vengono emanati i correlativi regolamenti esecutivi, a prodotti per idraulica, a serramenti, a materiali per costruzione e ad altri prodotti anche non elettrici/elettronici, legati comunque al consumo energetico.

In cosa consiste la normativa Ecolabel ?

Dall'inizio degli anni ottanta, si sono succedute nel tempo numerose direttive sull'etichettatura energetica: una per tutte: la D. 2010/30/UE, sostituita dall'attuale Regolamento n. 1369/2017 UE, sopra citato.

Il regolamento 1369/2017 UE ope-

ra nel quadro dell'armonizzazione europea delle normative nazionali sui prodotti connessi all'energia e al loro consumo anche tramite etichette ed informazioni sugli standard di ogni prodotto, al fine di permettere ai consumatori di scegliere con maggior oculatezza gli apparecchi energeticamente più efficienti da acquistare.

Concretamente, essa stabilisce anzitutto un set completo di **informazioni** da rendere note all'acquirente dei prodotti, come segue:

(i)- **Informazioni destinate ai consumatori finali:** (1) ETICHETTA + (2) SCHEDA INFORMATIVA: tutti i prodotti interessati esposti in vendita, affitto, locazione finanziaria, devono essere accompagnati da un' etichetta, fornita gratuitamente al rivenditore dal Fornitore (identificato nel produttore o nel suo mandatario nella UE o, in mancanza, nell'importatore che immetta in servizio il prodotto nella UE o in qualsiasi altro soggetto che immetta sul mercato o in uso i prodotti interessati), redatta secondo quanto previsto dal correlativo regolamento UE, riportante dettagliate informazioni sul consumo energetico e sulla correlativa classe energetica attribuita. L'etichetta prevista dalla precedente D. 2010/30/UE va "risalata" entro il marzo del 2021, come sarà meglio spiegato oltre.

Inoltre, i prodotti interessati, esposti o meno alla vendita, devono essere accompagnati da un'apposita scheda informativa apprestata dal Produttore, riportante anch'essa dettagliate informazioni sul consumo energetico. Infine, ogni forma di pubblicità concernente i prodotti interessati, così come il materiale tecnico promozionale (cataloghi, opuscoli, ecc.), deve fornire agli utilizzatori finali le istruzioni necessarie al consumo energetico o fare riferimento alla specifica classe energetica attribuita all'apparecchio.



(ii).- **Informazioni destinate alle autorità:** DOCUMENTAZIONE TECNICA: il Fornitore deve tenere a disposizione delle autorità, per 5 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto interessato, una documentazione tecnica, redatta in una delle lingue ufficiali della UE, sufficiente a valutare l' esattezza dei dati che figurano sull' etichetta e sulla scheda, redatta in conformità a certi parametri stabiliti.

Nuove etichette energetiche e prodotti interessati

Il Regolamento rivede ed ottimizza l'etichetta (già prevista dalla normativa precedente) in base alle esigenze degli utenti. Un nuovo tipo di etichetta "risalata" rispetto alla precedente, viene introdotta ai consumatori nei negozi fisici e nei negozi online il 1° marzo 2021: essa includerà solo le classi energetiche da A a G. I livelli per le classi verranno aggiornati su base regolare.

- 1) In particolare, col nuovo sistema di etichettatura:

- Ci sarà una scala comune per tutti i prodotti, comprese solo le classi da A a G. Non ci sarà più estensione alle classi A+.
 - L'etichetta sarà collegata a un nuovo database di prodotti UE tramite un codice QR. Il database fornisce ulteriori informazioni sui prodotti per tutti i prodotti etichettati per consumatori, rivenditori e per la sorveglianza del mercato.
 - Non ci saranno prodotti di classe "A" nel momento in cui la nuova etichetta verrà introdotta nei negozi. L'intenzione era quella di mantenere vuota la Classe A all'inizio, per riservare un po' di spazio per l'ulteriore innovazione del prodotto
 - I prodotti più efficienti attualmente etichettati come A +++ corrisponderanno approssimativamente alla nuova etichetta di classe B o C a seconda del gruppo di prodotti.
- 2) Quanto ai pittogrammi:

Esempio di etichetta energetica ex Regolamento 1369/2017/UE:

Consumo energetico in modalità standard dynamic range mode (SDR) per 1000h (KWh)

QR Code

Classe di efficienza energetica

Scala di efficienza energetica da A a G

Diametro dello schermo e risoluzione verticale e orizzontale in pixel

Consumo energetico in modalità high dynamic range mode (HDR) per 1000h (KWh)

Differenze rispetto alle vecchie etichette energetiche:

- Il consumo di energia è specificato per 1.000 ore di utilizzo.
- Indicazione del consumo energetico in HDR per 1.000 ore di utilizzo.
- Non viene più indicata la potenza (in Watt)
- Non viene più indicato il valore di Hard Switch
- Viene indicata la risoluzione espressa in pixel.

• La maggior parte dei pittogrammi della vecchia etichetta verrà utilizzata anche nella nuova versione. Tuttavia, alcuni pittogrammi sono stati leggermente adattati e alcuni sono stati più recentemente introdotti (ad es. Efficienza energetica in modalità HDR per TV e display, tempo di lavaggio per lavatrici)

- 3) Gruppi di prodotti ed etichette:

Ad oggi, la Commissione UE ha adottato il formato e l'aspetto definitivo delle nuove etichette di efficienza energetica per 6 gruppi di prodotti:

* 5 gruppi di prodotti di apparecchi domestici con etichetta "riscaldata":

- 1) lavastoviglie;
- 2) lavatrici e le lavasciuga biancheria;
- 3) frigoriferi, compresi i frigoriferi cantina;
- 4) lampade;
- 5) display elettronici, compresi i televisori, i monitor e i pannelli segnaletici digitali.

* Un nuovo gruppo di prodotti ha

ottenuto inoltre l'etichetta: gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (detti anche "frigoriferi commerciali") che si trovano nei negozi e come distributori automatici.

I consumatori europei potranno vedere queste nuove etichette a partire dal 1° marzo 2021, recandosi di persona nei negozi o navigando su internet. Nel 2021 sarà lanciata una campagna d'informazione in tutta l'Unione, destinata specificamente ai cittadini dell'UE.

- 4) Vendite su Internet:

L'etichetta energetica corrispondente al prodotto pubblicizzato deve essere chiaramente visibile (accanto al prezzo del prodotto) oppure, se non è visibile, deve essere resa possibile la visualizzazione della classe energetica (utilizzando una "freccia annidata" - che a sua volta deve fungere da link all'etichetta energetica corrispondente).

Le "freccie annidate" e le etichette energetiche possono essere create con il generatore di etichette energetiche ed appositi modelli.

Registrazione presso banca dati EPREL

Dal 1° gennaio 2019 è scattato per fabbricanti, importatori e rappresentanti autorizzati l'obbligo di registrare tutti i prodotti (che richiedono un'etichetta energetica) nella **banca dati europea dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)** prima di poter essere venduti sul mercato dell'UE. I consumatori saranno in grado di cercare nel database dei prodotti le etichette energetiche e le schede informative sui prodotti in seguito (alla fine del 2020).

Le informazioni sul prodotto che i fornitori devono inserire nel database si riferiscono all'etichetta energetica, alla documentazione tecnica e al monitoraggio della conformità.

La pagina Web EPREL include li-

nee guida su come gestire l'intero processo di registrazione. Prima di iniziare a registrare i propri prodotti, i fornitori devono disporre di un account LOGIN UE.

In particolare: se si sono introdotti prodotti (che richiedono un'etichetta energetica) sul mercato dell'UE:

- tra il 1º agosto 2017 e il 31 dicembre 2018, la loro registrazione doveva essere completata entro il 30 giugno 2019

- prima del 1º agosto 2017 (e da allora se ne è cessata la commercializzazione), la loro registrazione è su base volontaria;

- dal 1º gennaio 2019 un prodotto rientrante tra quelli soggetti ad Ecolabel deve essere necessariamente registrato prima di essere piazzato nel mercato;

- durante i 4 mesi precedenti il 1º marzo 2021 il fornitore deve fornire al dealer sia le nuove che le vecchie etichette e le schede informative;

- dal 1º marzo 2021 tutti i prodotti a cui si applica l'Ecolabel dovranno avere le nuove etichette; quelli già piazzati nel mercato dovranno essere resi conformi dal dealer entro 14 gg lavorativi; quelli non ancora piazzati sul mercato dal dealer ma in stock presso il medesimo, salvo eccezioni, potranno essere commercializzati per 9 mesi.

In cosa consiste la normativa Ecodesign?

Esaminiamo ora l'altra, parallela normativa sull'efficienza energetica, quella relativa a come devono essere progettati i prodotti.

L'attuale **Direttiva 2009/125/CE** sui prodotti connessi all'energia (definita anche, come già ricordato "*Direttiva sui prodotti correlati all'energia o ERP*"), pur abrogando ed estendendo il campo d'azione della precedente direttiva di settore (D. 2005/32/CE sui prodotti che utilizzano l'energia o EUP), la incorpora e la conferma, con la conseguenza che rimangono assolutamente validi i Regolamenti UE già emessi in ese-

cuzione di quest'ultima.

La normativa in esame impone ai fabbricanti o, se questi non sono residenti nella UE né hanno nominato un mandatario ivi residente, agli importatori, di immettere sul mercato o in servizio solo prodotti conformi alle caratteristiche tecniche previste dal Regolamento di esecuzione applicabile e di attestarne la conformità tramite gli stessi strumenti previsti ai fini della marcatura CE, ossia:

(i) **Marchio CE** da riportarsi su ogni prodotto (ovviamente non occorre un marchio ulteriore rispetto a quello già previsto dalla normativa CE di settore); (ii) **Dichiarazione di conformità** del prodotto alla misura di esecuzione applicabile (da esibirsi, a richiesta, alle autorità), (iii) **un modulo di documentazione tecnica** redatto per iscritto, da esibire su richiesta alle autorità di sorveglianza. Non è previsto il coinvolgimento obbligatorio di un Organismo Notificato.

Vale la pena di ricordare, seppur incidentalmente, che anche la Direttiva RoHS 2 (D. 2011/65/UE) prevede che la conformità dei prodotti ai requisiti da essa disciplinati venga attestata tramite gli stessi strumenti di cui sopra (seppur con diverso contenuto), con la conseguenza che pertanto – sotto un profilo formale – la marcatura CE ha per moltissimi prodotti, un triplice significato: (1) attestazione della conformità alla normativa tecnica del prodotto, (2) a quella ambientale RoHS 2 ed (3) a quella di efficienza energetica in esame (Ecodesign).

A chi spetta la sorveglianza sul mercato?

La sorveglianza sul mercato (sia quanto a Ecolabel che a Ecodesign) è attribuita al Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE), che si avvale del supporto dell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie).

Quanto ai controlli in materia di Ecolabel, il MISE si avvale, oltre che di

ENEA, delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Dogane, della Guardia di Finanza e degli altri "*Organismi pubblici aventi competenza in materia*".

Quali sono le sanzioni?

Quanto alla normativa Ecolabel:

- La mancanza dell'etichetta comporta una sanzione da 3.000 a 20.000 Euro e inoltre, nei casi all'uopo previsti, il divieto d'immissione e/o l'obbligo di ritiro dal mercato.

- Sono stabilite specifiche sanzioni per la mancata ottemperanza ai provvedimenti adottati dal MISE (da 4.000 a 40.000 Euro), per l'esposizione di etichette incomplete o inesatte (da 2.000 a 20.000 Euro), per l'esposizione da parte del distributore di prodotti privi di etichetta (da 1.000 a 10.000 Euro), o con etichetta posta in modo non visibile e leggibile, o mancanti di scheda informativa o con scheda informativa irregolare (da 500 a 5.000 Euro).

Quanto alla normativa Ecodesign:

- L'immissione in commercio o in servizio di prodotti privi di marcatura CE o di dichiarazione di conformità è punita con una sanzione pecuniaria da 20.000 a 150.000 Euro e comporta, nel caso di mancata ottemperanza all'ordine di rendere conforme il prodotto, l'obbligo di ritiro dal mercato.

- Sono previste specifiche sanzioni per la mancata ottemperanza al divieto dell'autorità di commercializzazione temporanea di prodotti sospettati di essere solo formalmente regolari (da 10.000 a 50.000 Euro) e per la mancata ottemperanza al divieto di commercializzare prodotti che non si è voluto rendere conformi, pur essendo stati a ciò richiesti dall'autorità competente (da 40.000 a 150.000 Euro). Infine, la mancata esibizione all'autorità richiedente della documentazione tecnica relativa al prodotto è punita con una sanzione da 5.000 a 30.000 Euro.